



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

IL SOPRINTENDENTE

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 137 del 6 luglio 2002*”;

VISTA la circolare n. 35 del 29 luglio 2016 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 12001 avente per oggetto incarichi di RUP e Direttore lavori;

VISTO il D.L. del 17/10/2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legge;

b) l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

c) l'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore, tra l'altro, degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);

VISTO l'art. 15-bis, comma 6 lett. b-bis) del D.L. del 17/10/2016, n. 189, in base al quale l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, è autorizzato ad operare attraverso una apposita contabilità speciale sulla quale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario Straordinario;

VISTO l'art. 1, comma 6 del D.M. del 24 ottobre 2016 rep. 483 in base al quale l'Ufficio del Soprintendente Speciale si avvale del personale assegnato alle altre strutture periferiche del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo già operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;





Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3/11/2020, registrato dalla Corte dei conti il 22/02/2021, recante “*Organizzazione e funzionamento dell’ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016*” ed in particolare, l’art. 1, comma 4, lett. b), che conferisce all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 le funzioni di stazione appaltante;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura*”;

VISTO il D.M. 407 del 31/10/2024 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270*” recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “*Proroga dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, il quale all’art. 1 dispone che “*l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025*”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.S.) n. 84 del 02/08/2020, Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17, come modificata dall’ O.C.S. n. 105 del 17/09/2020 recante “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” riportante fra gli interventi attuati dal MIC, la Chiesa di San Filippo a Ripatransone (AP) quale bene immobile di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC);

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020, recante “*Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020*” in particolare id decreto 631;

VISTA l’O.C.S. n. 132/2022 recante *Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*;

VISTA la determinazione di impegno di spesa n. 34 del 19/10/2022, con la quale l’Ufficio del Soprintendente speciale ha disposto che la copertura finanziaria per l’intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Filippo a Ripatransone è pari a € 1.750.000,00 (euro *unmilionesettcentocinquantamila/00*), al lordo di tutte le spese ed è assicurata nell’ambito delle risorse finanziarie approvate per il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice di cui al d.lgs. 22/01/2004, n. 42, con l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n. 38 registrata alla Corte dei Conti il 08/09/2017 al n. 1829;

VISTO il decreto rep. n. 3 del 10/01/2022 dell’USSsisma2016 di nomina del funzionario arch. Rosella Bellesi, in servizio presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di AP-FM-MC, a Responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell’intervento in oggetto;





Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la nota del 11/03/2025 acquisita agli atti il 11/03/2025, USSsisma2016 prot. n. 794, con la quale il RUP arch. Rosella Bellesi ha proposto le figure di supporto tecnico ed amministrativo, nonché i componenti dell’Ufficio di Direzione dei lavori, per l’esecuzione dell’intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Filippo a Ripatransone (AP).

VISTA la necessità di provvedere agli adempimenti richiesti dall’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023);

VISTO il contratto d’appalto dei lavori n. 26 del 13/03/2025;

VISTO l’allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 e in particolare all’art. 14, comma 1 recante “*Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l’incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell’articolo 116, comma 4, del codice*”.

VISTO l’art. 116 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023 recante “*Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità*”

VISTA la necessità di provvedere all’espletamento delle attività di collaudo in fase di esecuzione;

DECRETA

La nomina del collaudatore tecnico amministrativo per l’intervento in oggetto:

- Arch. Nicoletta Serratore, in servizio presso l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

